

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1923 DEL 18 DICEMBRE 2020

Allegato A

ALLEGATO <<C>>

1. Modalità ammesse di concimazione dei prati stabili naturali (Riferito all'articolo 4)

Non è ammessa la concimazione con liquami di qualsiasi origine, con deiezioni palabili avicole o cunicole, con concimi chimici o ammendanti nonché con digestati.

Per i soli prati concimati (Direttiva 92/43/CEE, Allegato I, habitat 6510) delle tipologie indicate nell'allegato A come b1-arrenatereti e b2-poo-loliet è ammessa la fertilizzazione con letame compostato bovino, equino e ovicaprino apportando, nel rispetto dell'equazione di bilancio di cui all'allegato B del "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006" emanato con decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 e successive modificazioni, quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino (per letame compostato si intende deiezioni, con frazioni solida e liquida, bovine, ovicaprine, equine con lettiera che abbiano subito un processo di maturazione di almeno 1 anno, in cui non siano più in atto i processi fermentativi e che si presenti nella forma di terriccio al momento dello spargimento).

2. Modalità di esecuzione degli interventi compensativi (Riferito all'articolo 5)

Salvo diverso parere motivato del Servizio competente, gli interventi compensativi di cui all'articolo 5 (deroghe) dovranno essere eseguiti su una superficie almeno pari a quella ridotta, secondo le modalità tecniche di seguito riportate:

2.1 Per interventi riguardanti i prati asciutti (Direttiva 92/43/CEE, Allegato I, habitat 62A0) delle tipologie indicate nella LR 9/2005 come a3-magredi evoluti e a4- magredi a forasacco e prati umidi e altre formazioni erbacee inondate (Direttiva 92/43/CEE, Allegato I, habitat 6410, 6420, 7210*, 7230 e alleanze di vegetazione Phragmition communis, Magnocaricion elatae) delle tipologie indicate nella LR 9/2005 come C2-moliniet, secondo le seguenti modalità tecniche alternative:

2.1.1. Rizollatura: asportazione di zolle erbose con larghezza massima di 150 cm, lunghezza massima di 200 cm e spessore di almeno 10 cm. Entro al massimo 3 giorni dalla rimozione, le zolle dovranno essere riposizionate a regola d'arte su terreno opportunamente preparato e ripianato. Eseguire eventuali irrigazioni di soccorso e semina di copertura nel terreno nudo rimasto tra le zolle.

Per almeno cinque anni eseguire uno sfalcio all'anno con rimozione della

biomassa. Non concimare. Al fine di salvaguardare la fauna, gli sfalci devono essere eseguiti ad almeno 15 centimetri da terra, secondo percorsi paralleli, comunque sempre a bassa velocità in modo tale da consentire agli animali presenti la possibilità di una via di fuga.

2.1.2. Semina con miscuglio polifita contenente anche semi di specie selvatiche autoctone di prato stabile.

Preparazione del terreno in primavera-estate.

A settembre-ottobre, possibilmente su terreno bagnato, procedere alla semina a spaglio di 80 - 150 Kg/ha di miscuglio polifita idoneo alle condizioni stazionali contenente anche semi di specie selvatiche autoctone di prato stabile.

Per i 4 anni successivi: eseguire due sfalci il primo anno (da aumentare in caso di forte presenza di specie infestanti) e successivamente uno o due sfalci all'anno con rimozione della biomassa; non concimare. Al fine di salvaguardare la fauna, gli sfalci devono essere eseguiti ad almeno 15 centimetri da terra, secondo percorsi paralleli, comunque sempre a bassa velocità, in modo tale da consentire agli animali presenti la possibilità di una via di fuga.

2.1.3. Semina con fiorume.

Preparazione del terreno in primavera-estate.

Verso la metà del mese di giugno del primo anno, quando i semi delle graminacee sono maturi, provvedere alla raccolta con apposita trebbia di fiorume di essenze provenienti da corrispondenti tipologie di prati stabili naturali regionali, inseriti nell'inventario di cui all'art. 6 ed il più possibile prossimi all'area di intervento, nella misura di almeno 2,5 tonnellate per ettaro. Il materiale raccolto può essere utilizzato immediatamente oppure deve essere conservato in ambiente asciutto al fine di garantirne la germinabilità.

Nei mesi di settembre e ottobre del primo anno, provvedere allo spargimento (a mano o con spandiconcime) del fiorume raccolto (130 Kg/ha di fiorume a media germinabilità). Immediatamente dopo, provvedere alla semina con seminatrice di circa 80 - 120 Kg/Ha di un miscuglio polifita commerciale di cultivar nane (sottofrutteto o sottovigneto) idoneo alle condizioni stazionali. Infine eseguire una rullatura del terreno mediante rullo dentato.

Per i 4 anni successivi: eseguire due sfalci il primo anno (da aumentare in caso di forte presenza di specie infestanti) e successivamente uno o due sfalci all'anno con rimozione della biomassa, non concimare. Al fine di salvaguardare la fauna, gli sfalci devono essere eseguiti ad almeno 15 centimetri da terra, secondo percorsi paralleli, comunque sempre a bassa velocità, in modo tale da consentire agli animali presenti la possibilità di una via di fuga.

2.2 Per interventi riguardanti i prati concimati (Direttiva 92/43/CEE, Allegato I, habitat 6510) delle tipologie indicate nella LR 9/2005 come b1-arrenatereti e b2-poo-lolieti: semina con fiorume con le stesse modalità riportate al punto 2.1.3.

3. Modalità di esecuzione degli interventi di recupero (Riferito all'articolo 7)

Salvo diverse indicazioni motivate in sede di valutazione tecnica da parte del Servizio competente, negli interventi di recupero tramite rinverdimento di aree alterate dalla realizzazione di opere stradali, discariche, bacini di laminazione e altre opere pubbliche, è obbligatorio l'impiego di miscugli polifiti idonei alle condizioni stazionali contenenti anche semi di specie selvatiche autoctone di prato stabile oppure l'uso di fiorume proveniente da prati stabili naturali inseriti nell'inventario di cui all'articolo 6, siti il più possibile prossimi all'area di intervento, secondo le modalità tecniche riportate ai punti 2.1 e 2.2 del presente Allegato C.

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO GENERALE